



COMUNE DI CATENUOVA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE (D.P. n.619/ Gab del 20.11.2020)

N. 18 del 19.07.2021

**Oggetto: TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO
2021 –**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore 10:45 e seguenti, nella Casa Comunale, è intervenuto, in videoconferenza, il Commissario Straordinario, in sostituzione del Consiglio Comunale, Dott.ssa Salvina Cernigliaro, nominata con decreto del Presidente della Regione Siciliana n.619/GAB del 20 novembre 2020.

Partecipa, in videoconferenza, il Segretario Comunale, Dr. Filippo Ensabella.

Il Commissario Straordinario, esaminata l'allegata proposta di deliberazione n.18 del 19.07.2021, concernente l'oggetto;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 142/1990, recepita dalla legge regionale 48/1991,

DELIBERA

- ☒ Approvare l'allegata proposta di deliberazione n.18 del 19.07.2021;
- ☒ Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ns./



COMUNE DI CATENUOVA

(LIBERO CONSORZIO DI ENNA)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N.18 DEL 19.07.2021 PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: **TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 –**

Proponente: il Sindaco

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

Visti inoltre

- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *“Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29 marzo 2019 il quale all'articolo 9 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2021 e che quindi si farà riferimento alle risultanze del PEF 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 2/4/2021 che assegna un valore di costi pari ad € 547.431,59, inferiore rispetto al PEF 2019 di € 45.475,62, importo a credito che troverà contezza nel redigendo PEF 2021;

Richiamati inoltre,

l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che recita *“.... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche....”* ed altresì, il successivo comma 3 per cui *“... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero*

dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...”;

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile “... estendere il concetto di - restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...”.

Preso atto che risulta assegnato al Comune di Catenanuova, per effetto della richiamata normativa, un importo pari ad € 24.173,00;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, e delle restrizioni conseguenti, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari, e che, in ogni caso, la pandemia, ancora in atto, ha danneggiato economicamente anche i titolari delle utenze domestiche;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in aderenza alla disciplina sopra richiamata, porre in essere azioni di sollievo finanziario a beneficio sia della comunità locale e sia del tessuto economico produttivo maggiormente colpiti dalla grave situazione emergenziale derivante dall'epidemia da COVID 19, introducendo riduzioni percentuali per quanto riguarda le utenze domestiche e riduzioni “mirate” per le utenze non domestiche;

Preso atto che l'Ente ha prodotto la certificazione covid anno 2020 in data 27/5/2021, dalla quale è emerso un avanzo per risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art. 106 del dl 34/2020 limitatamente alla TARI pari ad € 64.604,00, che diviene utilizzabile per ridurre gli importi delle utenze domestiche nel 2021;

Tenuto conto altresì che il comune è destinatario di risorse provenienti dalla Regione Siciliana ex art. 11 l.r. 9/2020 per diversi tributi locali da destinare agli operatori economici che abbiano subito danni economici a causa della pandemia anche per l'anno 2021;

Rilevato che nell'individuare gli operatori economici che abbiano avuto delle restrizioni, dirette e indirette, causate dalla pandemia è opportuno riferirsi per ragioni di coerenza a quelle attività già individuate con la deliberazione di C.C. n. 27/2020, redatta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2020;

Ritenuto opportuno, riconoscere i benefici TARI derivanti dall'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e quelli riconosciuti dall'art. 11 della l.r. 11/2020 a tutte le categorie economiche insistenti sul territorio ad esclusione di quelle di seguito elencate: (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in genere - panifici banche ed uffici postali) così come stabilito dalla deliberazione di C.C. n. 27/2020;

Tenuto conto che il totale delle riduzioni spettanti per UND (utenze non domestiche) così, come individuate nel paragrafo precedente, ammontano a circa € 78.040,00 al netto del tributo provinciale e che, considerato

che l'importo statale assegnato dall'art. 6, comma, 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 misura € 24.173,00, la parte che residua (da finanziare tramite la Regione Siciliana) è di € 53.847,00;

Tenuto conto altresì che essendo l'avanzo da Fondo 2020 statale di € 64.060,00 e che il totale delle utenze domestiche (detraendo la quota totale delle U.N.D.) ammonta circa ad € 450.000,00, la percentuale di riduzione applicabile per le utenze domestiche potrà essere pari al 14,5 %;

Preso atto delle premesse espresse, le riduzioni TARI per l'anno 2021, da tenere conto nella formulazione delle tariffe sono le seguenti:

U.N.D. (tutte le categorie economiche ad esclusione di quelle di seguito elencate: (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in genere - panifici banche ed uffici postali);

art 6, comma, 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 € 24.173,00

art. 11 l.r. 11/2020 € 53.847,00

TOTALE RIDUZIONI utenze non domestiche € 78.020,00

U.D. (utenze domestiche)

riduzione percentuale del 14,5 % sull'ammontare totale delle U.D. (utilizzo dell'avanzo Tari ex art. 106 del dl 34/2020) € 64.060,00

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ..."*.

- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che recita *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021"*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto del parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D.lgs n. 267/18.08.2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2020 con la Delibera n. C.C. n. 15 del 23/7/2020 secondo le tariffe indicate in allegato tenendo conto delle riduzioni deliberate;

2) di adottare le seguenti riduzioni alle tariffe TARI:

U.N.D. (tutte le categorie economiche ad esclusione di quelle di seguito elencate: edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in genere - panifici banche ed uffici postali);

art 6, comma, 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 € 24.173,00

art. 11 l.r. 11/2020 € 53.847,00

TOTALE RIDUZIONI utenze non domestiche € 78.020,00

U.D. (utenze domestiche)

riduzione percentuale del 14,5 % sull'ammontare totale delle U.D. (utilizzo dell'avanzo Tari ex art. 106 del dl 34/2020);

TOTALE RIDUZIONI utenze domestiche € 64.060,00

3) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5 %;

4) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

5) di deliberare entro il 15 agosto 2021 la richiesta dei benefici tributari covid alla Regione Siciliana, tenendo conto, ai fini Tari, di quanto previsto dalla presente deliberazione;

e infine, il Commissario Straordinario, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella
sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzio nale di produttivi tà (per attribuzio ne parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO - UN COMPONENTE	62.460,22	0,75	608,39	1,20	0,333026	100,134824
1.2	USO DOMESTICO - DUE COMPONENTI	66.576,96	0,88	525,08	2,10	0,390751	175,235942
1.3	USO DOMESTICO - TRE COMPONENTI	47.663,14	1,00	391,73	2,20	0,444035	183,580510
1.4	USO DOMESTICO - QUATTRO COMPONENTI	45.753,47	1,08	382,38	2,30	0,479558	191,925079
1.5	USO DOMESTICO - CINQUE COMPONENTI	12.191,58	1,11	105,98	2,50	0,492879	208,614216
1.6	USO DOMESTICO SEI O PIU' COMPONENTI	3.704,94	1,10	34,46	3,00	0,488439	250,337060
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	18.919,00	0,52	233,00	0,84	0,233118	70,094376
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	481,00	0,61	5,00	1,47	0,273525	122,665159
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	233,00	0,70	1,00	1,54	0,310824	128,506357
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	198,00	0,75	2,00	1,61	0,335690	134,347555
1.5	USO DOMESTICO CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	247,00	0,77	5,00	1,75	0,345015	146,029951
1.6	USO DOMESTICO SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZIONE ABITAZIONE SECONDARIA	40,00	0,77	1,00	2,10	0,341907	175,235942
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	356,00	0,50	0,00	1,10	0,222017	91,790255
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONETTI	1.788,00	0,30	23,00	0,48	0,133210	40,053929

Tariffe Tari 2021

1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONETTI	1.957,82	0,35	26,80	0,84	0,156300	70,094376
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONETTI	1.434,18	0,40	15,20	0,88	0,177614	73,432204
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONE	814,00	0,43	11,00	0,92	0,191823	76,770031
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONETTI	72,00	0,44	1,00	1,00	0,197151	83,445686
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZIONE RESIDENTI ESTERO	11.279,00	0,30	115,00	0,48	0,133210	40,053929
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE RESIDENTI ESTERO	423,00	0,35	4,00	0,84	0,156300	70,094376
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZIONE RESIDENTI ESTERO	291,00	0,40	3,00	0,88	0,177614	73,432204
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZIONE RESIDENTI ESTERO	83,00	0,43	1,00	0,92	0,191823	76,770031
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZIONE RESIDENTI ESTERO	113,00	0,44	1,00	1,00	0,197151	83,445686
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione per edifici in Ristrutturazio	169,00	0,75	1,00	1,20	0,000000	0,000000
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Esenzione Attività A	372,00	0,75	3,00	1,20	0,000000	0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella
sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	3.841,00	0,29	5,20	0,213959	1,299409
2.4	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	150,00	0,52	6,80	0,383650	1,699227
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	4.691,00	1,05	15,00	0,774679	3,748296
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA	3.470,22	1,16	11,00	0,855836	2,748750
2.11	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	288,00	1,52	13,34	1,121440	3,333485
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA	5.806,00	1,06	9,34	0,782057	2,333939
2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	835,00	1,45	12,75	1,069795	3,186052
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.122,00	0,86	9,50	0,634499	2,373921
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	241,00	0,95	11,00	0,700900	2,748750
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	1.456,00	2,80	24,40	2,065811	6,097229
2.17	BAR, CAFFE' PASTICCERIA	1.497,00	2,20	19,30	1,623137	4,822808
2.18	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI	2.082,00	2,00	20,00	1,475579	4,997728
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	187,00	8,00	35,00	5,902319	8,746025
2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO RIDUZIONE ABITAZIONE	150,00	0,20	3,64	0,149771	0,909586
2.14	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE- RIDUZIONE ABITAZI	316,00	0,60	6,65	0,444149	1,661744
2.8	UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI- RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	721,00	0,52	7,50	0,387339	1,874148
2.10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE LIBRERIA CARTOLERIA RIDUZIONE RIFIUTI	110,14	0,58	5,50	0,427918	1,374375
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA- RIDUZIONE RIFIUTI	2.195,00	0,53	4,67	0,391028	1,166969

Tariffe Tari 2021

2.13	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO - RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	1.566,00	0,72	6,37	0,534897	1,593026
2.14	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-RIDUZIONE RIFIUTI	131,00	0,43	4,75	0,317249	1,186960
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	31,00	1,40	12,20	1,032905	3,048614
2.17	BAR,CAFFE PASTICCERIA-RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	37,00	1,10	9,65	0,811568	2,411404
2.18	SUPERMERCATO ,PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM-RIDUZIONE RIFIUTI	170,00	1,00	10,00	0,737789	2,498864
2.20	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE RIDUZIONE RIFIUTI SPECIALI	33,00	4,00	17,50	2,951159	4,373012
2.8	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI-RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CASSONETTI	13,00	0,42	6,00	0,309871	1,499318
2.15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-RIDUZIONE PER DI	54,00	0,38	4,40	0,280360	1,099500
2.16	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE RIDUZIONE PER DISTANZA DAI CA	50,00	1,12	9,76	0,826324	2,438891
2.8	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONAL esenzione rifiuti speciali	269,00	1,05	15,00	0,000000	0,000000
2.12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRA – esenzione rifiuti	70,00	1,06	9,34	0,000000	0,000000

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)

26 LUG 2021

Prot. n. _____

8666

Comune di Catenanuova

Provincia di Enna

Collegio dei revisori dei Conti

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario con poteri sostitutivi del Consiglio Comunale. Tariffe tari 2021.

Il sottoscritto Revisore unico del Collegio del Comune,

- Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
 - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dei gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"... verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;
- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata *"Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"*;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29 marzo 2019 il quale all'articolo 9 comma 3 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID - 19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2021 e che quindi si farà riferimento alle risultanze del PEF 2020 approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 2/4/2021 che assegna un valore di costi pari ad € 547.431,59, inferiore rispetto al PEF 2019 di € 45.475,62, importo a credito che troverà contezza nel redigendo PEF 2021;

Richiamati inoltre,

l'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 che recita "... In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulla categoria economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche..." ed altresì, il successivo comma 3 per cui "... I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, (...), a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti ...";

Dato atto che IFEL con propria nota del 16.06.2021 ritiene ammissibile "... estendere il concetto di -restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività- a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive ...";

Preso atto che risulta assegnato al Comune di Catenanuova, per effetto della richiamata normativa, un importo pari ad € 24.173,00

Preso atto che l'Ente ha prodotto la certificazione covid anno 2020 in data 27/5/2021, dalla quale è emerso un avanzo per risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni ex art. 106 del di 34/2020 limitatamente alla TARI pari ad € 64.604,00, che diviene utilizzabile per ridurre gli importi delle utenze domestiche nel 2021;

Tenuto conto altresì che il comune è destinatario di risorse provenienti dalla Regione Siciliana ex art. 11 l.r. 9/2020 per diversi tributi locali da destinare agli operatori economici che abbiano subito danni economici a causa della pandemia anche per l'anno 2021;

Rilevato che nell'individuare gli operatori economici che abbiano avuto delle restrizioni, dirette e indirette, causate dalla pandemia è opportuno riferirsi per ragioni di coerenza a quelle attività già individuate con la deliberazione di C.C. n. 27/2020, redatta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 11/2020;

Ritenuto opportuno, riconoscere i benefici TARI derivanti dall'art. 6, comma, 1 del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e quelli riconosciuti dall'art. 11 della l.r. 11/2020 a tutte le categorie economiche insistenti sul territorio ad esclusione di quelle di seguito elencate (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in genere - panifici banche ed uffici postali) così come stabilito dalla deliberazione di C.C. n. 27/2020;

Tenuto conto che il totale delle riduzioni spettanti per UND (utenze non domestiche) così, come individuate nel paragrafo precedente, ammontano a circa € 78.040,00 al netto del tributo provinciale e che, considerato che l'importo statale assegnato dall'art. 6, comma, 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 misura € 24.173,00, la parte che residua (da finanziare tramite la Regione Siciliana) è di € 53.847,00;

Tenuto conto altresì che essendo l'avanzo da Fondo 2020 statale di € 64.060,00 e che il totale delle utenze domestiche (detraendo la quota totale delle U.N.D.) ammonta circa ad € 450.000,00, la percentuale di riduzione applicabile per le utenze domestiche potrà essere pari al 14,5 %;

Preso atto delle premesse espresse, le riduzioni TARI per l'anno 2021, da tenere conto nella formulazione delle tariffe sono le seguenti:

U.N.D. (tutte le categorie economiche ad esclusione di quelle di seguito elencate: (edicole - farmacie e parafarmacie - tabacchi - commercio di prodotti alimentari in genere - panifici banche ed uffici postali);

art 6, comma, 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73	€ 24.173,00
art. 11 l.r. 11/2020	€ 53.847,00
TOTALE RIDUZIONI utenze non domestiche	€ 78.020,00

U.D. (utenze domestiche)

riduzione percentuale del 14,5 % sull'ammontare totale delle U.D. (utilizzo dell'avanzo TARI art. 106 del dl 34/2020)
€ 64.060,00

Visti:

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui " ... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, che recita "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 31 luglio 2021";

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

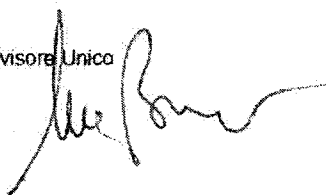
Visto lo Statuto Comunale;

- dato atto che in ordine all'Approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) tari e riduzioni anno 2021" il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimere parere ai sensi dell'art 239, comma 1, lettera b del citato D.Lgs. n. 267/2000;

- tutto ciò quanto sopra premesso, il Revisore unico, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alle proposte di deliberazione in oggetto.

Palermo lì, 26.07.2021

Il Revisore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Boni', written over the printed text 'Il Revisore Unico'.

Proposta di Deliberazione n. 18 del 19.07.2021

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/~~Contrario per i seguenti motivi:~~

.....
.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.
F.to **DOTT. FILIPPO ENSABELLA**

Lì,

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/~~Contrario per i seguenti motivi:~~

.....



IL RESPONSABILE DEL SETTORE E.F.
F.to **DOTT. FILIPPO ENSABELLA**

Lì,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Salvina Cirnigliaro



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo Ensabella



Il presente atto viene pubblicato all'Albo pretorio on-line per consecutivi giorni
quindici in data 28-07-2021



IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- ☒ diviene esecutiva in data odierna perché dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- ☐ diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. n. 44/91.

Catenanuova, 28-07-2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo Ensabella